

**Cuneo**
...la sicurezza è una carezza alla vita

**SENZA SALUTE E SICUREZZA
NON C'È DIGNITÀ DEL LAVORO**
a cura di Giordanengo Paolo formatore Uil Cuneo sulla sicurezza

Quando può rispondere anche il RSPP per un infortunio?

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 23986 del 5 giugno 2023 (u.p. 16 maggio 2023)

Torna la cassazione a ribadire che:

Rssp

Torna la Corte di Cassazione a porre in evidenza la posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso di un infortunio accaduto in una azienda presso la quale lo stesso stava operando.

Confermata condanna a Rssp e datore di lavoro

Condannati nei due primi gradi di giudizio il datore di lavoro assieme al RSPP e a seguito del loro ricorso alla Corte di Cassazione per l'annullamento della condanna agli stessi inflitta, la suprema Corte ha richiamato e riepilogato l'orientamento che si è andato a consolidare nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla posizione del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché al comportamento del lavoratore infortunato.

OBBLIGHI DEL RSPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in particolare, ha precisato la stessa, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri.

 **Cuneo** *...la sicurezza è una carezza alla vita* 

**SENZA SALUTE E SICUREZZA
NON C'È DIGNITÀ DEL LAVORO**

a cura di Giordanengo Paolo formatore Uil Cuneo sulla sicurezza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, da parte sua, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Per quanto riguarda invece il comportamento del lavoratore la suprema Corte ha ribadito il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera dallo stesso governata oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

CONCLUSIONE

Inammissibili quindi sono stati ritenuti i ricorsi dalla Corte di Cassazione che ha pertanto condannato i ricorrenti al versamento della prevista sanzione alla Cassa delle ammende.

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2023, n. 23986 - Amputazione di due dita durante l'utilizzo del macchinario per la produzione della pasta. Mancanza di un presidio idoneo a segregare le parti taglienti

Dettagli

📁 Categoria: [Cassazione penale](#)

👁️ Visite: 694

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2023, n. 23986 - Amputazione di due dita durante l'utilizzo del macchinario per la produzione della pasta. Mancanza di un presidio idoneo a segregare le parti taglienti